

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAG. 2004

ADDI 28 MAG. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO 179
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, LUSI COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonella	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOYANNI	Ennio	"
ACCELLI	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIAMAMELLI	Luigi	"	SAPONARO	Prestesio	"
DIGNISI	Antonio	"	SARACINI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Maria	"	VARRASCHI	Matteo	"
CARCANO	Giulio	"			

ASSISTENTE SEGRETERIO TORRELLI NAJIAN
.....LOMBISIO

ASSENTI: Simeoni - Dignisi - Iannarelli - Robilotta - Saponaro - Varraschi

DELIBERAZIONE - 409 -

OGGETTO:

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente o sottoscrittore l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 15/02/2000 n. 267, relativo all'intervento di cui alla Legge 22 dicembre 1996 n. 569 (art. 2, nn. 203 e 204) denominato "Piani Territoriali Area Sud Bracciano - Comune di Terracina (LT) 5000 UTI CENTRO CALZATURE HD 0000 NELLA UGC 1.01.05.01 VIA FONTANA 45 - 48 KM 1041000 - Costituzione struttura artigianale, di servizio al P.R.C.P."



409 28 MAG. 2004

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patti Territoriali Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT): SOCIETÀ CENTRO CALZATURE 3D di DI NELLA UGO E C. S.A.S. VIA PONTINA SS 148 KM 104+300 - Costruzione struttura artigianale, in variante al P.R.G."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.03.2001. A seguito di pubblicazione degli atti è stata presentata n. 1 osservazione, controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 05.10.2001.

Che l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio 123, particelle 179, 828 e 1283 di complessivi mq 8882, è attualmente destinata a parte a Parcheggi, parte a Rispetto stradale e parte a Zona sportiva.

Che il Comune di Terracina, con nota prot. 3027 del 30.10.2001, nel trasmettere gli elaborati progettuali, ha chiesto contestualmente al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma per l'approvazione dell'intervento.

Che la Regione Lazio Dipartimento Istituzionale e della Presidenza -Area Conferenze di Servizi con nota prot. 169048 del 12.11.2001 ha chiesto al Comune di Terracina, chiarimenti sull'approvazione del progetto da parte del Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina.

Che il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole, come da comunicazione prot. 38130 fasc 3-IV-7 del 29.07.02;

1 PL



409 28 MAG. 2004

Che è stata, quindi, convocata apposita conferenza istruttoria tenutasi in data 26.11.2002, nel corso della quale non si sono rilevati motivi ostativi al prosieguo dell'iter con la prescrizione di trasmettere gli elaborati progettuali agli enti interessati e di integrare la documentazione.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha ottemperato a quanto richiesto.

Che il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. 103989 del 6.8.2003 apposita Conferenza di servizi che si è conclusa positivamente in data 18.09.2003, subordinando la conclusione dell'Accordo di Programma all'integrazione della documentazione in supporto alle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi.

Che nel corso della stessa, è stata verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma con il quale si approverà l'intervento che comporta, tra l'altro, la variante urbanistica delle aree interessate da parte a Parcheggio, parte a Rispetto stradale e parte a Zona sportiva a zona D Produttivo artigianale commerciale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 06.10.2003 con nota prot. n. 124052.

Che nei termini di cui all'art. 34 del Dlgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, pur regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha presentato le integrazioni richieste alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 13881 del 27.01.2004.

PRESO ATTO

- Del verbale delle sedute della Conferenza di servizi del 26.11.2002 e del 18.09.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. del Lazio, reso con nota fax datata 27.10.2003, acquisita al protocollo n. 135206 del 29.10.2003 della Presidenza della Giunta regionale del Lazio.
- Della dichiarazione di non competenza della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con condizioni del Dipartimento Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Latina, reso con nota prot. 5706 del 01.8.2001.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area D2 B2 6, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Qualità e Conservazione del Suolo, reso con determinazione B 0880 del 08.05.2003.
- Della attestazione di insussistenza di usi civici del Comune di Terracina, datata 05.09.2001.
- Del parere favorevole della Dir.reg.le Agricoltura in tema di usi civici, reso in conferenza di servizi del 26.11.2002.
- Del parere rilasciato dalla ASL di Latina - Dip.to di prevenzione con nota prot. 788 del 19.06.2001 nel quale ha verificato la rispondenza di quanto rappresentato e /o descritto a quanto previsto dal D.M.05.07.75 e a quanto previsto dalle norme tecniche di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e dalle LL.RR.15.09.82 n. 41 e 19.05.83 n.34.

Della pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di VIA di esclusione con prescrizioni, resa dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile con nota prot. 2A/04/003310 del 12.01.2004.

Dell'attestazione del Comune di Terracina che le aree interessate dal progetto non sono gravate da vincoli di cui al D.Lgvo 490/99 e R.D.3267/23.

Dell'allegato schema di Accordo di Programma ;

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati in parte approvati con D.C.C. n. 33/2001 ed in parte acquisiti in Conferenza di servizi:

- Tavola 0 Relazione illustrativa
- Tavola 1a Corografia stralcio IGM
- Tavola 1b Corografia ubicativa
- Tavola 1c Corografia ubicativa stralcio aerofotogrammetrico
- Tavola 1d Stralcio PTP
- Tavola 2a Stralcio PRG vigente, stralcio art. 9 NTA, schema NTA
- Tavola 3a Stralcio PRG zonizzazione del progetto di variante
- Tavola 3b Planovolumetrico e profili dell'intervento
- Tavola 3c Relazione - Norme tecniche di attuazione
- Tavola Business Plan
- Tavola Relazione generale
- Relazione geologica
- Relazione integrativa
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Tavola 1 Elaborato grafico
- Tavola 2 Piante - prospetti - sezioni
- Verifica standard parcheggi e verde

31 MAG. 2004



CONSIDERATO

Che l'intervento comporta incremento occupazionale;
 Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma in oggetto;

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Atteso che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patti Territoriali Area Sud Pontina - Comune di Terracina (LT): SOCIETÀ CENTRO CALZATURE 3D di DI NELLA UGO E C. S.A.S. VIA PONTINA SS 148 KM 104+300 - Costruzione struttura artigianale, in variante al P.R.C

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 409
DEL 28 MAG. 2004

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 denominato "Patti Territoriali Area Sud Pontina - Comune di Terracina (I.T): - Societa Centro Calzature 3D di Di Nella Ugo e C. S.A.S. via Pontina SS 148 Km 104 +300-Costruzione struttura artigianale, in variante al P.R.G."

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo di Intesa, siglato anche dalla Regione Lazio in data 13 febbraio 1997, inerente il Patto Territoriale per lo sviluppo dell'area Nord e Sud Pontina prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché attraverso gli eventuali Accordi di Programma.

Che, ai sensi della citata normativa inerente la programmazione negoziata, la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto relativo all'intervento.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina, ha approvato il progetto in variante al PRG con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.03.2001. A seguito di pubblicazione degli atti è stata presentata n. 1 osservazione controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 05.10.2001.

Che l'area interessata dall'intervento, identificata al catasto al foglio 123, particelle 179, 828 e 1283 di complessivi mq 8882, è attualmente destinata a parte a Parcheggi, parte a Rispetto stradale e parte a zona sportiva.

Che il Comune di Terracina, con nota prot. 3627 del 20.11.2001, nel trasmettere gli elaborati progettuali, ha chiesto contestualmente al Presidente della Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di programma per l'approvazione dell'intervento.

Che la Regione Lazio Dipartimento Affari Strategici istituzionale e della Presidenza - Area Conferenze di Servizi con nota prot. 169048 del 12.11.2001 ha chiesto al Comune di Terracina chiarimenti sull'approvazione del progetto da parte del Comitato promotore dei Patti territoriali della Provincia di Latina.

Che il progetto è stato esaminato dal Comitato Promotore dei Patti Territoriali della Provincia di Latina con esito favorevole, come da comunicazione prot. 38130/fasc. 3.IV.7 del 29.7.2002.

Che è stata quindi convocata apposita conferenza istruttoria tenutasi in data 26.11.2002 nel corso della quale non si sono rilevati motivi ostativi al prosieguo dell'iter con la prescrizione di trasmettere gli elaborati progettuali agli Enti interessati.

Che l'Amministrazione Comunale ha ottemperato a quanto richiesto.

Che il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. 104019 del 06.8.2003 apposita Conferenza di servizi che si è conclusa positivamente in data 15.09.2003, subordinando la conclusione dell'Accordo di Programma all'integrazione della documentazione in supporto alle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi

Che nel corso della stessa, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma con il quale si approverà l'intervento che, comporta, tra l'altro, la variante urbanistica delle aree interessate da parte a parcheggi, parte a Rispetto stradale e parte a Zona sportiva a zona D Produttivo artigianale commerciale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.


Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 06.10.2003 con nota prot. n. 124052.

Che nei termini di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/00 non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli enti che, pur regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza di Servizi.

Che l'Amministrazione Comunale di Terracina ha presentato le integrazioni richieste in data 21.01.2004 alla Dir.reg.le Urbanistica la quale, effettuate le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti per la conclusione dell'Accordo di Programma con nota prot. 13881 del 27.01.2004.

PRESO ATTO

- Del verbale delle sedute della Conferenza di servizi del 26.11.2002 e del 18.09.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. del Lazio, reso con nota fax datata 27.10.2003, acquisita al protocollo n. 135206 del 29.10.2003 della Presidenza della Giunta regionale del Lazio.
- Della dichiarazione di non competenza della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con condizioni del Dipartimento Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Latina, reso con nota prot. 5706 del 01.8.2001.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area D2 B2 6, reso nel corso della seduta del 18.9.2003.
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Qualità e Conservazione del Suolo, reso con determinazione B 0880 del 08.05.2003.
- Della attestazione di insussistenza di usi civici del Comune di Terracina, datata 05.09.2001.
- Del parere favorevole della Dir.reg.le Agricoltura in tema di usi civici, reso in conferenza di servizi del 26.11.2002.
- Del parere rilasciato dalla ASL di Latina - Dip.to di prevenzione con nota prot. 788 del 19.06.2001 nel quale ha verificato la rispondenza di quanto rappresentato e/o



- descritto a quanto previsto dal D.M.05.07.75 e a quanto previsto dalle norme tecniche di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e dalle LL.RR.15.09.82 n. 41 e 19.05.83 n.34.
- Della pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di VIA di esclusione con prescrizioni, resa dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile con nota prot. 2A/04/003310 del 12.01.2004.
- Dell'attestazione del Comune di Terracina che le aree interessate dal progetto non sono gravate da vincoli di cui al D.Lgvo 490/99 e R.D.3267/23.

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Storace, il Comune di Terracina rappresentato dal Sindaco p.t. Stefano Nardi, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati in parte approvati con D.C.C. n. 33/2001 ed in parte acquisiti in Conferenza di servizi:

- Tavola 0 Relazione illustrativa
- Tavola 1a Corografia stralcio IGM
- Tavola 1b Corografia ubicativa
- Tavola 1c Corografia ubicativa stralcio aerofotogrammetrico
- Tavola 1d Stralcio PTP
- Tavola 2a Stralcio PRG vigente, stralcio art. 9 NTA, schema NTA
- Tavola 3a Stralcio PRG zonizzazione del progetto di variante
- Tavola 3b Planovolumetrico e profili dell'intervento
- Tavola 3c Relazione - Norme tecniche di attuazione
- Tavola Business Plan
- Tavola Relazione generale
- Relazione geologica
- Relazione integrativa
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Tavola 1 Elaborato grafico
- Tavola 2 Piante - prospetti - sezioni
- Verifica standard parcheggi e verde



ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Terracina limitatamente alla area interessata dagli interventi identificata al catasto al foglio 123 particelle 179, 828 e 1283 di complessivi mq 8882, , da parte a Parcheggi, parte a Rispetto stradale e parte a Zona sportiva a zona D Produttivo artigianale commerciale, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.



ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza BBAA per il Lazio

1. Siano presentati alla Soprintendenza per la relativa autorizzazione, i progetti esecutivi dell'intervento.

Regione Lazio - Dir.reg.le Urbanistica

2. Le opere progettuali dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni tecniche individuate nel D.M. 236/89 relativo all'accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche.

Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

3. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato al progetto.
4. Siano realizzate tutte le opere di smaltimento delle acque piovane per evitare l'insorgere di fenomeni di erosione e di allagamento o impaludamento. Sempre a questo scopo siano mantenute costantemente in buona efficienza idraulica i canali e le linee di drenaggio ubicati nelle vicinanze..
5. Nella fase preliminare alla realizzazione delle nuove costruzioni, si proceda all'esecuzione di dettagliate indagini geognostiche finalizzate alla conferma delle caratteristiche litostratigrafiche e alla definizione dei parametri geomeccanici dei terreni, al fine di scegliere il piano di fondazione più idoneo.
6. Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista geomeccanico.
7. In nessun caso sia utilizzato il terreno di riporto come piano di posa delle fondazioni.
8. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori a metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano realizzate adeguate opere di contenimento.
9. I materiali di risulta provenienti dagli scavi, siano impiegati o ceduti a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltiti in apposite discariche autorizzate.
10. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde.
11. Nelle zone destinate a verde privato, siano comunque privilegiate le essenze arboree ed arbustive caratterizzanti il paesaggio vegetale circostante.
12. Al fine di accelerare il recupero ambientale si consiglia di utilizzare il materiale di risulta dello scotico per ricoprire piste ed aree di cantiere.
13. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile - Area VIA

14. Il previsto impianto di dissolcazione delle acque piovane (citato nel capitolo riguardante la Produzione di Rifiuti) dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente (D.L.vo 18 agosto 2000, n. 258). Sul suddetto impianto si dovranno:
15. Effettuare periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali.
16. Effettuare lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.
17. Le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo. Inoltre dovrà essere assicurata la corretta

- manutenzione dell'impianto, per il buono stato vegetativo delle specie immesse e si dovrà garantire il mantenimento delle condizioni igieniche su tutta l'area, installando un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
18. L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.
 19. Le terre e le rocce provenienti da scavi destinate alla discarica dovranno prioritariamente essere utilizzate per altri tipi di interventi, compresi quelli di bonifica. Dette operazioni di riqualificazione dovranno comunque essere concordate con le autorità competenti.
 20. I materiali diversi provenienti da demolizioni dovranno essere conferiti in pubbliche discariche autorizzate.
 21. Dovranno essere attuate tutte le indicazioni espresse nell'elaborato "Relazione" riguardanti le opere di mitigazione previste sia per la fase di cantierizzazione che per la fase di esercizio dell'impianto.
 22. Altresì dovranno essere predisposti tutti i necessari accorgimenti per:
 23. Mantenere il livello di rumore prodotto nell'ambito dei limiti consentiti dalla normativa vigente.
 24. Ridurre al minimo i rumori dei macchinari.
 25. Controllare l'emissione di polveri mediante periodici innaffiamenti delle terre da movimentare.
 26. Le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri.
 27. Le opere di cantierizzazione dovranno essere confinate con recinzione provvisoria tale da assicurare la pubblica incolumità e l'interdizione di accesso di dette aree da parte di soggetti estranei all'attività edilizia.
 28. Dovranno essere assicurati permanentemente gli accessi carrabili agli edifici contermini o prossimi all'area di cantiere, da parte dei mezzi di soccorso.
 29. Garantire le condizioni di fluidità del traffico.
- Comando Provinciale di Latina dei Vigili del Fuoco**
30. I filtri a prova di fumo dovranno essere realizzati conformemente al p.to 1.7 del D.M. 30.11.1983.
 31. A lavori eseguiti dovrà essere richiesta a questo Comando la visita di controllo finalizzata al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi delle leggi 26/01/65 n. 966, 07/11/84 n. 818 e del D.P.R. 12.02.98 n.37 art 3. La domanda di sopralluogo dovrà essere redatta secondo le modalità previste dall'art.2 del DM. 04/05/98 e dovrà essere corredata da dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato. Il del decreto citato, attc a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono state realizzate, installate e poste in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
 32. Ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in fase di sopralluogo per quanto non evidenziato negli elaborati presentati.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURI.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Terracina – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale, composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.



ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Terracina entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Terracina : Il Sindaco

Roma li

